

FAQ INFORTUNI, MALATTIA E RCT

- **Che cosa è la Polizza di Infortuni, Malattia e RCT?**

La polizza Infortuni, Malattia è una copertura assicurativa che è prestata per gli infortuni e le malattie che dovessero essere contratte dai volontari in conseguenza dell'attività svolta dalla Misericordia Associata.

Inoltre con la garanzia RCT si tengono indenni i Volontari di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose.
- danni ad animali

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività di volontariato per conto della Misericordia Associata.

- **Come posso fare ad usufruire della Polizza di Infortuni, Malattia e RCT?**

La polizza Infortuni, Malattia e RCT è una copertura assicurativa che la Federazione regionale delle Misericordie della Toscana ha deciso di offrire a tutte le sue Misericordie locali Associate automaticamente, senza alcun costo da sostenere per la singola Misericordia.

- **Dove posso trovare tutte le informazioni relative alla Polizza di Infortuni, Malattia e RCT?**

Le informazioni relative alla polizza di Infortuni, Malattia e RCT sono disponibili accedendo alla piattaforma on line www.marshaffinity.it/misericordietoscana, che Marsh ha dedicato alle Misericordie locali associate alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana.

Cliccando sul bottone "ACCEDE E SCARICA LE INFORMAZIONI SULLE COPERTURE E SULLA DENUNCIA SINISTRI" e successivamente sul relativo link potrai visualizzare l'estratto di polizza, la scheda riepilogativa, le FAQ e il modulo di denuncia sinistri.

- **Quali sono i soggetti assicurati dalla polizza di Infortuni, Malattia e RCT?**

La polizza di Infortuni, Malattia e RCT tutela le seguenti figure:

- a) I singoli Volontari che prestano "attività di volontariato", così come definito dall' art. 2 della Legge n. 266/1991 iscritti nel registro degli aderenti di cui all'art. 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992;*
- b) Gli addetti al Servizio Civile Nazionale, così come previsto dalla Legge n. 64/2001;*
- c) I membri del Consiglio Direttivo e/o i dirigenti delle Associate che svolgono anche "attività di volontariato";*
- d) I minorenni volontari, purché in possesso di regolare autorizzazione rilasciata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;*
- e) Tutti i Soggetti equiparati ai Volontari come definiti nelle "Norme per la tenuta dei Registri" di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali di Polizza.*

- **La polizza di Infortuni, Malattia e RCT quali garanzie tutela?**

La polizza Infortuni, Malattia e RCT tutela le seguenti fattispecie:

A) INFORTUNI

- *Morte per infortunio;*
- *Invalidità permanente per infortunio;*
- *Danni subiti ai presidi ortopedici e di locomozione dei portatori di handicap;*
- *Diaria da ricovero per infortunio;*
- *Diaria da gessatura;*
- *Rimborso spese di cura.*

B) MALATTIA

- *Diaria da ricovero per malattia.*

C) RCT

- *Responsabilità civile verso terzi in caso di Morte o lesioni personali, Distruzione o deterioramento, Danni ad animali*

- **La polizza di Infortuni, Malattia e RCT che massimali offre?**

Per conoscere i massimali della polizza Infortuni, Malattia e RCT occorre scaricare la scheda riepilogativa o consultare le condizioni di polizza, entrambe disponibili nell'area "ACCEDI E SCARICA LE INFORMAZIONI SULLE COPERTURE E SULLA DENUNCIA SINISTRI", cliccando sul link corrispondente alla polizza.

- **Ho già in essere una polizza di questo tipo. Come devo comportarmi?.**

E' necessario confrontare le garanzie offerte e verificare nella polizza in essere se è previsto o meno il tacito rinnovo.

In caso di tacito rinnovo è necessario verificare che non siano trascorsi i termini di disdetta previsti dalla Polizza in essere alle Condizioni generali di Assicurazione.

Nel caso in cui tali termini non siano stati superati bisognerà inviare alla Compagnia di assicurazione a cui è appoggiato il contratto assicurativo una apposita lettera, a mezzo raccomandata r.r.r., da inviare entro i termini di disdetta previsti (vedi art. proroga dell'assicurazione delle condizioni generali di assicurazione) in cui l'assicurato dichiara di volersi avvalere di tale opportunità indicando il tipo di copertura, il numero di polizza e la scadenza annuale.



- **Che cosa sono i termini di disdetta?**

I termini di disdetta sono un limite temporale (che può essere solitamente di 30,60 o 90 giorni) oltre il quale non è più possibile per l'assicurato annullare la polizze in essere che automaticamente dopo il superamento di tale scadenza risulta tacitamente rinnovata per una ulteriore annualità.